

## **Decreto del 29 dicembre 2014 - Min. Economia e Finanze**

Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel comparto dei servizi.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1. Approvazione degli studi di settore.

### **Articolo 2**

Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore.

### **Articolo 3**

Art. 3. Variabili delle imprese.

### **Articolo 4**

Art. 4. Determinazione del reddito imponibile.

### **Articolo 5**

Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

### **Articolo 6**

Art. 6. Indicatori di coerenza economica.

**Preambolo** - Preambolo

*In vigore dal 30 dicembre 2014*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;

Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998 e successive modificazioni, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012 e 17 dicembre 2013;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella di classificazione delle attivita' economiche;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008, concernente la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore;

Visto l'art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, recante disposizioni sull'elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d'imposta 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, concernente l'approvazione di modifiche agli studi di settore, relativi al periodo di imposta 2013;

Visto il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014](#), concernente l'approvazione del programma di revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2014;

Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 10 dicembre 2014;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1** - Art. 1. Approvazione degli studi di settore.

*In vigore dal 30 dicembre 2014*

1. Sono approvati, in base all'[art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Studio di settore VG57U (che sostituisce lo studio di settore UG57U) - Attività dei centri di radioterapia, codice attività' 86.22.03;

Attività dei centri di dialisi, codice attività' 86.22.04;

Centri di medicina estetica, codice attività' 86.22.06;

Altri studi medici specialistici e poliambulatori, codice attività' 86.22.09;

Laboratori radiografici, codice attività' 86.90.11;

Laboratori di analisi cliniche, codice attività' 86.90.12;

Attività degli ambulatori tricologici, codice attività' 86.90.41;

b) Studio di settore VG96U (che sostituisce lo studio di settore UG96U) - Lavaggio auto, codice attività' 45.20.91;

Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli, codice attività' 45.20.99;

Attività di traino e soccorso stradale, codice attività' 52.21.60;

c) Studio di settore WG31U (che sostituisce lo studio di settore VG31U) - Riparazioni meccaniche di autoveicoli, codice attività' 45.20.10;

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli, codice attività' 45.20.20;

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, codice attività' 45.20.30;

Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, codice attività' 45.20.40;

Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici), codice attività' 45.40.30;

d) Studio di settore WG33U (che sostituisce lo studio di settore VG33U) - Servizi degli istituti di bellezza, codice attività' 96.02.02;

Servizi di manicure e pedicure, codice attività' 96.02.03;

Attività di tatuaggio e piercing, codice attività' 96.09.02;

e) Studio di settore WG34U (che sostituisce lo studio di settore VG34U) - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice attività' 96.02.01;

f) Studio di settore WG36U (che sostituisce lo studio di settore VG36U) - Ristorazione con somministrazione, codice attività' 56.10.11;

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività' 56.10.20;

Ristorazione ambulante, codice attività' 56.10.42;

g) Studio di settore WG50U (che sostituisce lo studio di settore VG50U) - Intonacatura e stuccatura, codice attività' 43.31.00;

Rivestimento di pavimenti e di muri, codice attività' 43.33.00;

Tinteggiatura e posa in opera di vetri, codice attività' 43.34.00;

- Attività non specializzate di lavori edili (muratori), codice attività 43.39.01;
- Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca, codice attività 43.39.09;
- Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, codice attività 43.99.01;
- h) Studio di settore WG51U (che sostituisce lo studio di settore VG51U) - Attività di conservazione e restauro di opere d'arte, codice attività 90.03.02;
- i) Studio di settore WG55U (che sostituisce lo studio di settore VG55U) - Servizi di pompe funebri e attività connesse, codice attività 96.03.00;
- j) Studio di settore WG58U (che sostituisce lo studio di settore VG58U) - Villaggi turistici, codice attività 55.20.10;
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, codice attività 55.30.00;
- k) Studio di settore WG60U (che sostituisce lo studio di settore VG60U) - Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali, codice attività 93.29.20;
- l) Studio di settore WG68U (che sostituisce lo studio di settore VG68U) - Trasporto di merci su strada, codice attività 49.41.00;
- Servizi di trasloco, codice attività 49.42.00;
- m) Studio di settore WG70U (che sostituisce lo studio di settore VG70U) - Pulizia generale (non specializzata) di edifici, codice attività 81.21.00;
- Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali, codice attività 81.22.02;
- Altre attività di pulizia nca, codice attività 81.29.99;
- n) Studio di settore WG72A (che sostituisce lo studio di settore VG72A) - Trasporto con taxi, codice attività 49.32.10;
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente, codice attività 49.32.20;
- o) Studio di settore WG72B (che sostituisce lo studio di settore VG72B) - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane, codice attività 49.31.00;
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano, codice attività 49.39.01;
- Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca, codice attività 49.39.09;
- p) Studio di settore WG75U (che sostituisce lo studio di settore VG75U) - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.01;
- Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.02;
- Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.21.03;
- Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione, codice attività 43.22.01;
- Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.02;
- Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.03;
- Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.04;
- Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione), codice attività 43.22.05;
- Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili, codice attività 43.29.01;
- Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni, codice attività 43.29.02;
- Altri lavori di costruzione e installazione nca, codice attività 43.29.09;
- Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili, codice attività 43.32.02. 2. Gli elementi

necessari alla determinazione presuntiva dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonché della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati: 1 per lo studio di settore VG57U;

- 2 per lo studio di settore VG96U;
- 3 per lo studio di settore WG31U;
- 4 per lo studio di settore WG33U;
- 5 per lo studio di settore WG34U;
- 6 per lo studio di settore WG36U;
- 7 per lo studio di settore WG50U;
- 8 per lo studio di settore WG51U;
- 9 per lo studio di settore WG55U;
- 10 per lo studio di settore WG58U;
- 11 per lo studio di settore WG60U;
- 12 per lo studio di settore WG68U;
- 13 per lo studio di settore WG70U;
- 14 per lo studio di settore WG72A;
- 15 per lo studio di settore WG72B;
- 16 per lo studio di settore WG75U.

3. Il correttivo relativo agli apprendisti, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 16, è individuato sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 17.

4. La neutralizzazione relativa agli aggi ed ai ricavi fissi, applicabile agli studi di cui agli allegati da n. 1 a n. 5, da n. 7 a n. 9 e da n. 12 a n. 16, è individuata sulla base della nota tecnica e metodologica in allegato n. 18.

5. Gli elementi necessari per il calcolo del «ricavo minimo», relativi agli studi di settore di cui agli allegati da n. 1 a n. 16 sono riportati in allegato n. 19.

6. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle Entrate, di ausilio all'applicazione degli studi di settore, segnala anche la coerenza agli specifici indicatori di coerenza economica e di normalità economica.

7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano ai contribuenti esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto del successivo art. 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 2008. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità dei ricavi.

8. Lo studio di settore WG33U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) Servizi dei centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti balneari) codice attività 96.04.10;
- b) Stabilimenti termali, codice attività 96.04.20.

Lo studio WG33U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

9. Lo studio di settore WG36U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, una o più delle seguenti attività complementari:

- a) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
- b) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41;
- c) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

Lo studio WG36U si applica, in presenza delle predette attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari. Lo studio di settore WG36U si applica, alle condizioni stabilite nel presente comma, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

10. Lo studio di settore WG60U, approvato con il presente decreto, si applica anche ai contribuenti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di «Gestione di stabilimenti balneari:

marittimi, lacuali e fluviali», codice attività 93.29.20 che svolgono, unitamente all'attività oggetto dello studio, e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle seguenti attività complementari, anche se prevalenti:

- a) Ristorazione con somministrazione, codice attività 56.10.11;
- b) Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 56.10.20;
- c) Gelaterie e pasticcerie, codice attività 56.10.30;
- d) Gelaterie e pasticcerie ambulanti, codice attività 56.10.41;
- e) Ristorazione ambulante, codice attività 56.10.42;
- f) Bar e altri esercizi simili senza cucina, codice attività 56.30.00.

11. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai sensi dell'**art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185**, gli studi possono essere integrati per tener conto dello stato di crisi economica e dei mercati.

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 2** - Art. 2 Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di settore.

*In vigore dal 30 dicembre 2014*

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;

d) nei confronti dei soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, una delle attività comprese nello studio di settore WG72A.

2. Per lo studio di settore WG50U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera a) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 3** - Art. 3 Variabili delle imprese.

*In vigore dal 30 dicembre 2014*

1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, e successive modificazioni.

#### [Torna al sommario](#)

**Articolo 4** - Art. 4 Determinazione del reddito imponibile.

*In vigore dal 30 dicembre 2014*

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, del citato testo unico, nonché dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, nonché i ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per lo studio di settore WG72B, tenuto conto della specifica attivita' economica per la quale e' stato elaborato lo stesso, della metodologia adottata a tal fine, nonché dell'individuazione delle variabili di cui all'art. 3, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno altresì aumentati dei contributi in conto esercizio per il ripiano dei disavanzi, non costituenti componenti positivi di reddito, erogati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 5** - Art. 5 Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

*In vigore dal 30 dicembre 2014*

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

2. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle Entrate.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 6** - Art. 6 Indicatori di coerenza economica.

*In vigore dal 30 dicembre 2014*

1. Per gli studi di settore di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto che applicano l'indicatore «Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi», approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 24 marzo 2014, il Costo del venduto comprensivo del costo per la produzione di servizi e' calcolato come: [Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi - Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)] + (Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR - Beni distrutti o sottratti) - Rimanenze finali.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)